

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado in materia di opposizione ai decreti Ingiuntivo per recupero
trattenuta 2,50 sull'80 % della retribuzione promossa con ricorso depositato 15 gennaio 2014

DA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO in persona del
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Regionale per il Veneto, rappresentato e difeso i sensi
dell'articolo 417 bis, comma 1, c.p.c., introdotto dall'articolo 42 decreto legislativo 31 marzo 1998/80 e
successive modificazioni, dal Dott. Stefano Rozza come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Treviso

..... (omissis)PARTE RICORRENTE

CONTRO

... (omissis)..... rappresentata e difesa dall'abogado Carmine Mazzola Per procura in calce
all'originario ricorso per ingiunzione di pagamento ed elettivamente domiciliata in Treviso presso lo
studio dello stesso

..... (omissis) PARTE RESISTENTE OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il ricorso non è fondato.
- il principio di diritto affermato dalla sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale non può essere limitato all'ipotesi espressamente presa in considerazione, che ha costituito l'occasione della pronuncia, relativa ai casi di transito dal regime del trattamento di fine servizio (riservato ai dipendenti pubblici) al trattamento di fine rapporto, di origine privatistica, esteso ai dipendenti pubblici.
- L'illegittimità dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari ai 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 è stata infatti affermata dalla Corte con espresso riferimento all'ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, e nella conseguente violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Osserva infatti la Corte Costituzionale: *"che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione, La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore a fronte di un maggior frangimento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.*

Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di evi ali "art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione. "

- Deve pertanto ritenersi che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sia pure occasionata dalla questione relativa al passaggio dal TFS al TFR, contenga un enunciato senz'altro applicabile anche a tutte le ipotesi in cui il medesimo regime di trattamento di fine rapporto applicato al dipendente privato venga esteso a quello pubblico con modifiche sfavorevoli per quest'ultimo non giustificate da differenze relative alla qualità e quantità della prestazione lavorativa che se è uguale per entrambe le categorie di dipendenti deve comportare per ciascuna lo stesso risultato economico.

- Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di impugnazione relativo all'asserita necessità di assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 articolo 1 comma 3.

- Anzitutto tale norma si riferiva ad un'ipotesi particolare costituita dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 59 comma 56 legge 449/1997 mediante adesione al fondo pensione, ma soprattutto è evidente che se la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione della ritenuta del 2,5% prevista da una norma di legge successiva qual'era quella contenuta nel decreto-legge 78/2010 articolo 12 comma 10°, a maggior ragione dovrà ritenersi illegittima l'applicazione (tra l'altro al di fuori dei casi per i quali era stata espressamente prevista) di una norma contenuta in un provvedimento amministrativo precedente.

- Inoltre l'esigenza di mantenere la invarianza della retribuzione poteva avere un significato in presenza di un doppio regime di buonuscita per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma per effetto dell'estensione a tutti i dipendenti pubblici (con rapporto privatizzato assunti successivamente al 2001) del regime previsto dall'articolo 2120 c.c. , espressione della scelta legislativa di accumulare anche sotto questo aspetto i dipendenti pubblici a quelli privati, tale esigenza di fatto risulta essere superata.

- Non possono essere accolti neppure gli altri motivi di opposizione, in particolare non si pone un problema di prova del credito nel suo ammontare documentato dalle buste paga sicché risolta la questione in diritto, il credito alla restituzione azionato deve ritenersi senz'altro dovuto nell'ammontare non contestato.

- Per effetto della prescrizione quinquennale la pretesa restitutoria dovrà essere comunque contenuta alle ritenute operate a partire dal mese di maggio 2008 computando a ritroso il termine dalla data di ricevimento della messa in mora di cui alfa missiva datata 4 giugno 2013.

- Da ultimo non appare rilevante in questo giudizio non soggetto all'estinzione di diritto, la questione di costituzionalità già sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia 12636/2013 perché relativa a processi iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012/228,

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la controversia in epigrafe, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

1. Respinge il ricorso e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

2, Condanna parte opponente a. pagare in favore della parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00

Treviso, li 11 luglio 2014

Il Giudice

Dott. Massimo Galli

Depositato in cancelleria: 11 luglio 2014